



**FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA**

Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali - Salfi

Via Nazionale n. 243, 00184, Roma  
tel. 06/481.95.07 - [salfi@confsal-unsal.it](mailto:salfi@confsal-unsal.it)



## **AGENZIE FISCALI**

### **Il salario accessorio – Un risultato importante**

### **Un nostro successo!**

Dopo sette anni di “Vertenza Fisco” e dopo aver ottenuto un “innalzamento” del livello delle risorse umane in AdE e ADM, anche la “questione” del salario accessorio trova una “significativa” sistemazione.

Come da impegno assunto dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze prof. on. Maurizio Leo, a cui va il nostro particolare ringraziamento esteso ai Direttori delle Agenzie ed al Direttore delle Finanze, il meccanismo di finanziamento del salario di produttività di tutte le colleghe ed i colleghi in servizio riceve una soluzione positiva.

Con l’intervento in sede parlamentare, nella manovra di bilancio e su input governativo, viene approvata una norma di legge che integra il Decreto Legislativo n. 157 del 24 settembre 2015 (si veda un nostro intervento in sede di tavolo tecnico nel settembre del 2023).

Quanto sopra a “supporto” e per “favorire” l’attuazione delle misure previste dalla “Riforma Fiscale”, di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 e dei successivi decreti legislativi di attuazione.

Con l’introdotta disposizione nel quadro normativo vigente, le Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, *che definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture ed, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello stato attraverso le attività di prevenzione e controllo*, vedono una importante e fondamentale integrazione.

**In ragione di questo articolo viene modificato l’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n.157, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al comma 7 dell’articolo stesso.**

Pertanto dall’anno 2026 (decorrenza) le somme attribuibili per l’incentivazione del personale, in deroga all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (ndr “*tetto di spesa per salario accessorio*”), possono essere incrementate di una ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i provvedimenti riferiti all’anno 2025.

Quanto sopra, in misura graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivanti dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dell'attività di controllo fiscale e dell'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.

Ulteriormente, viene aggiunto un nuovo comma, il "7 bis" sempre all'articolo 1 del D.Lgs n. 157 del 2015, con il quale si stabilisce che il 25% delle risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali ai sensi della disposizione precedente *(che rileva appunto dal sesto periodo del comma 7 ndr)*, incrementano **le risorse variabili dei fondi** destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (le POER).

Ciò in deroga al limite sul trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 2017.

Per la parte restante, ovvero il 75%, la disposizione prevede che con apposito atto "datoriale" (chiaramente negoziato ndr), le agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili, sempre in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, tenuto conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.

Infine, con il comma 2 dell'articolo 7 bis, le Agenzie sono autorizzate, sempre in deroga al tetto di spesa sul salario accessorio, ad incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente di un ammontare massimo di 5 milioni € per AdE e 3 milioni € per ADM, con oneri a carico dei bilanci delle stesse Agenzie.

#### **In sintesi,**

**rispetto alle somme "incentivanti" assegnate nel 2025, le Agenzie Fiscali vedono aumentare fino ad un massimo del 60% le somme d'interesse, in deroga al tetto di spesa del 2016, e, sempre in deroga, un aumento dei fondi per lo straordinario.**

Riteniamo l'intervento normativo "significativo" rispetto alla problematica affrontata con la "Vertenza Fisco", a riconoscimento della "specificità" e "strategicità" delle strutture fiscali, per l'applicazione/declinazione della "Riforma" nei prossimi anni, ed in ragione dell'impegno quanto-qualitativo delle colleghe e dei colleghi in servizio, Funzionari e Dirigenti.

Viene "ribadito" e "rafforzato" il meccanismo "Principal – Agent", di cui allo schema Convenzionale MEF – AGENZIE FISCALI, "stravolto" da disposizioni che in questi anni hanno disconosciuto il sistema riformato.

**Un importante risultato "strutturale" per un impegno "pluriennale" speso a tutti i livelli nella "Vertenza Fisco", sia politico che sindacale, con il significativo apporto di tutti i quadri sindacali e l'appoggio delle colleghe e colleghi rappresentati.**

Roma 30 dicembre 2025

IL COORDINATORE GENERALE  
Valentino Sempreboni